

BANDO A SPORTELLO PER INTERVENTI RIVOLTI AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19

Art. 1 - Oggetto del bando

Il presente bando disciplina, ai sensi della DGR XI/5324 del 4 ottobre 2021 "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria covid 19 –integrazione della misura di cui alla DGR 4678/2021" che ha disposto l'erogazione dei fondi per gli Ambiti regionali, l'attivazione della una misura unica destinata ai nuclei familiari in locazione sul libero mercato o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6., con esclusione dei contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap). A tale scopo è prevista la proroga al 31/12/2022 delle DGR X/6465/2017, XI/606/2018, XI/2065/2019, XI/3008/2020, XI/3222/2020, XI2974/2020 E XI/4678/2021.

Il presente bando è finanziato per un importo di € 169.301,00 con fondi dgr. 5324/2021. Tali risorse vengono prioritariamente utilizzate per lo scorrimento di graduatorie vigenti in essere, approvate con i requisiti previsti dalla DGR XI/3008/2020 DGR XI/3222/2020, DGR 3664/2020 e DGR 4678/2021, previa verifica del permanere dei requisiti dei destinatari, come previsti dall'art.6 c.1. nel rispetto dei massimali di contributo previsti dall'Avviso emanato dall'ufficio piano di zona nel 2020.

Il presente bando ha una **DURATA compresa tra la data di pubblicazione e il 30/11/2022**.

Art. 2 – Misura attivata

MISURA UNICA: sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) in disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità.

A) Requisiti necessari:

d. avere la residenza nell'alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda.

A1. Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;

A2. Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;

A3. ISEE massimo fino a € 26.000,00

A4. Avere la residenza nell'alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda.

A5. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita del posto di lavoro
- consistente riduzione dell'orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito (il calo reddito è rilevabile dall'ISEE CORRENTE)
- mancato rinnovo dei contratti a termine
- cessazione di attività libero-professionali
- malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare

B) Entità del beneficio previsto:

L'intervento consiste in un contributo da versare al proprietario, eventualmente anche in più tranches, per sostenere i canoni di locazione non versati o da versare fino a quattro mensilità e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto.

C) Destinatari

- i destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. 5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018, n. 2065/2019.

- I destinatari del presente provvedimento possono essere identificati tra i cittadini dei Comuni ATA che hanno ricevuto il contributo "AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020", ai sensi della DGR 2974/2020, allegato B.

- i destinatari potranno essere identificati anche tra coloro i quali abbiano già ricevuto un contributo a valere sulle DGR 3008, 3222, 3664 del 2020, a seguito di comanda presentata nel 2020; I cittadini che hanno richiesto un contributo nel corso dell'anno 2021 (anche liquidato successivamente) a valere sulla DGR 4678/2021, se in possesso dei requisiti definiti con il presente provvedimento potranno richiedere il contributo **a partire dal 1/01/2022**;

- i contributi concessi con il presente provvedimento NON sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza

Art. 3 - Riconoscimento del contributo e modalità di erogazione

Le domande per partecipare al presente bando potranno essere presentate, dal momento della pubblicazione dello stesso, presso il servizio sociale del proprio Comune di residenza, dove si provvederà alla verifica dei requisiti necessari ed alla successiva sottoscrizione dell'Accordo in cui si definiscono i termini dell'intervento comunale.

Le domande saranno finanziate a sportello. Mensilmente verrà elaborata la graduatoria, sino ad esaurimento del fondo. La graduatoria verrà elaborata previa verifica di tutti i requisiti previsti all'art. 2 del presente bando e formulata in relazione al numero di protocollo assegnato dal Comune presso cui si presenta la domanda.

A parità di data si considera precedere il cittadino che presenta l'ISEE più basso o per il quale ricorre la condizione preferenziale di cui all'art. 2 comma A5) del presente bando .

Il riconoscimento del contributo, in presenza di tutti gli altri requisiti, sarà condizionato all'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria che. In tal caso la liquidazione del contributo potrà avvenire solo dopo la consegna dell'attestazione Isee e, qualora il requisito ISEE precedentemente autocertificato non rispettasse il limite massimo di € 26.000,00, il richiedente verrà escluso dalla graduatoria e il relativo contributo previsto verrà reintegrato nel fondo a disposizione del Distretto di Arcisate.

Nella formulazione della prima graduatoria hanno precedenza i cittadini che avevano già presentato domanda ai sensi delle precedenti DGR 3008/2020, 3222/2020, 3664/2020 e 4678/2021 che non erano stati ammessi per esaurimento dei fondi e conclusione dei precedenti bandi emanati dal Distretto di Arcisate.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere compilate secondo il fac simile che sarà pubblicato sul sito dei Comuni dell'ambito distrettuale, nonché all'albo pretorio della Comunità Montana del Piambello, e che è a disposizione presso le assistenti sociali dei comuni.

La domanda deve essere presentata dal richiedente all'ufficio servizi sociali proprio Comune di residenza, **a tal fine è possibile contattare il servizio sociale per concordare anche una modalità di inoltro via e mail.**

Art. 5 - Controlli

Il comune di residenza verificherà l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente prima dell'erogazione del contributo e potrà escludere dal beneficio economico coloro che risulteranno, in seguito alle verifiche compiute, non in possesso dei requisiti necessari.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezione e ordinare esibizioni documentali.

Nel caso sia accertata l'erogazione di somme indebite, il comune provvede alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero di dette somme.

Art.6 - Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della domanda di contributo economico.

Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il personale dell'ufficio di piano di Arcisate. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'Ufficio di Piano: Lorella Premoli